



NOTA PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA (FCP)

Conformemente alla normativa in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM), il conseguimento dei crediti ECM è obbligatorio per i dipendenti e/o convenzionati (liberi professionisti) del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata.

L'art. 7 del DPR 137/2012, comma 7, ribadendo che *“resta ferma la normativa vigente sull'Educazione Continua in Medicina (ECM)”*, introduce l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per tutti i professionisti, sulla base di regolamento da emanarsi a cura del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.

In ottemperanza al DPR del 7 agosto n. 137/2012 il Consiglio Nazionale, in data 4 febbraio 2013, ha trasmesso al Ministero Vigilante (Ministero della Salute) lo schema di regolamento sulla Formazione Continua in Psicologia (FCP) per la prevista validazione, che non è ancora pervenuta.

Nelle more, è da ritenersi che non vi sia alcun obbligo formativo per gli psicologi che non svolgono la propria attività professionale nell'ambito del SSN, così come sopra descritto.